

## **TI\_GERICHTE 52.2001.313 vom 3. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.313](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.313)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.313 du 3 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.313 del 3 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

LFid: trattasi della licenza in scienze economiche o commerciali rilasciata da un'universitaria svizzera (lett. a), del diploma ottenuto presso una scuola superiore svizzera di economia e d'amministrazione (SSQUEA, ora SUPSI, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana) (b) e dell'autorizzazione ad esercitare come fiduciario commercialista a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario (c). 3. Giusta l'art. 13 LFid, il Consiglio di Stato decide sul riconoscimento dei titoli di studio esteri, che devono adempiere gli stessi requisiti di quelli svizzeri o comunque garantire un'adeguata formazione professionale. Il richiedente deve inoltre dimostrare di avere buone conoscenze della legislazione commerciale, fiscale e amministrativa svizzera. A non averne dubbi, il chiaro tenore letterale dell'art. 13 LFid osta ad una sua applicazione in via di analogia anche ai diplomi conseguiti in Svizzera, come pretende l'insorgente. E contrario, se ne deduce invece che il legislatore ha ritenuto esaustiva l'elencazione dei titoli di studio di cui agli art. 10-12 LFid, senza eccezioni di sorta. In ogni caso, la decisione di non riconoscere i certificati del ricorrente merita tutela anche dal profilo sostanziale. Egli, a differenza dei titolari dei diplomi indicati agli art. 12 lett. a e b LFid, non ha infatti conseguito alcun certificato di studio al termine di un curriculum formativo completo di carattere globale nel campo delle scienze economiche, requisito peraltro rettamete proporzionato ai rischi derivanti dalla gestione di beni altrui e dalla rappresentanza di terzi nell'amministrazione dei loro interessi patrimoniali. Il diploma federale di perito fiscale suggella una formazione certamente di alto livello, ma specifica di un settore che non ha particolare attinenza con il campo finanziario. Il regime riservato a tale diploma appare giustificato, tanto più che, a determinate condizioni, esso permette comunque di accedere alla professione di fiduciario finanziario (cfr. consid. 4). D'altro canto, all'università di \_\_\_\_\_ il ricorrente non si è laureato in economia. I corsi seguiti durante i primi anni accademici congiuntamente con gli studenti della facoltà di economia, gli esami sostenuti nelle relative materie e la licenza in diritto non sono parificabili a studi completi che garantiscano conoscenze teoriche complessive ed organiche delle scienze economiche. Ammettere il contrario significherebbe ritenere determinante non già la licenza universitaria, bensì, perlomeno, qualsiasi titolo accademico intermedio in economia, disattendendo in tal modo le finalità perseguite dalla legge. Evidentemente neppure una valutazione d'insieme di vari diplomi, singolarmente insufficienti, permette di ritenere adempiuto il requisito di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid. 4. 4.1. Pur privo di un titolo di studio riconosciuto, il ricorrente, in possesso di un'autorizzazione all'esercizio della

professione di fiduciario commercialista, potrebbe ottenere il permesso postulato a condizione di aver svolto con profitto per almeno due anni attività nel ramo finanziario, giusta l'art. 12 lett. c LFid. Tale disposto legale è stato introdotto a livello commissionale per mitigare il rigido sistema previsto dagli art. 12 lett. a e b LFid, ampliando, in sostanza, il novero dei diplomi che danno accesso alla professione di fiduciario finanziario (cfr. rapporto 6.4.1984 della Commissione della legislazione sul messaggio 8.3.1983 concernente una legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario, in RVGC, sessione ordinaria primaverile 1984, vol. 1, p. 546 ss, p. 551 ad art. 12). La suddetta norma non precisa invero se l'attività nel settore finanziario possa essere svolta anche prima di ottenere il certificato quale fiduciario commercialista oppure sia determinante unicamente se esercitata successivamente. I materiali legislativi non sono d'ausilio, mentre che la ratio legis e la sistematica legale sembrano accreditare piuttosto la seconda ipotesi. Nella fattispecie la questione può ad ogni modo rimanere indecisa, atteso che, come esposto nel seguito, né prima né dopo l'ottenimento dell'abilitazione quale commercialista, il 14 novembre 2000, l'insorgente ha mai operato in ambiti caratteristici di un fiduciario finanziario. 4.2. Con certificato di lavoro 31 marzo 1997, rimasto a suo tempo incontestato, la \_\_\_\_\_ ha attestato che, alle proprie dipendenze, l'insorgente ha principalmente svolto attività di consulenza legale e fiscale. Egli ha inoltre assunto vari mandati di gestione societaria, occupandosi di tutte le problematiche correlate, tra cui il controllo dei flussi di mezzi finanziari in genere. Tali mansioni appaiono tipiche di un fiduciario commercialista, il quale può certo gestire patrimoni, limitandosi tuttavia agli aspetti amministrativi e contabili, senza assumersi la responsabilità delle strategie d'investimento. L'assolvimento di compiti più specifici di un fiduciario finanziario risulta invece dalla dichiarazione 30 novembre 2000 di \_\_\_\_\_, un tempo collaboratore della \_\_\_\_\_ e, al momento di allestimento della stessa, già presidente della \_\_\_\_\_, di cui l'insorgente è vice-presidente. Su precisa richiesta dell'autorità di prime cure tesa ad acclarare la divergenza rilevata, la \_\_\_\_\_, con presa di posizione 2 febbraio 2001, non trasmessa al ricorrente, ha recisamente contestato che costui abbia svolto attività nel campo finanziario. Ora, non v'è dubbio che il Governo avrebbe dovuto sottoporre al ricorrente le risultanze dell'accertamento esperito, in ossequio al diritto di essere sentito, secondo cui, tra l'altro, le persone interessate da un procedimento hanno diritto di esaminare gli atti dell'incarto e le prove assunte dall'autorità, formulando le proprie osservazioni al riguardo, prima che venga resa una decisione (art. 29 cpv. 2 Cost.). Sulla specifica questione oggetto del complemento istruttorio, vale a dire l'assolvimento di un periodo di pratica biennale, il potere di cognizione di questo tribunale, che esamina liberamente il fatto e il diritto (art. 61 cpv. 1 e 62 PAmM), è tuttavia comparabile a quello dell'autorità decidente, considerato che la legge non riserva a quest'ultima alcun margine di apprezzamento. Di conseguenza, ritenuto inoltre che l'insorgente ha potuto pronunciarsi esaustivamente in questa sede sul documento in questione, peraltro l'unico di cui non ha avuto conoscenza in precedenza, appaiono riunite le condizioni affinché la violazione del diritto di essere sentito possa considerarsi sanata (cfr. DTF 126 I 68, consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1 e 2 ad art. 20 PAmM; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., N. 131). Rigettata questa censura d'ordine procedurale, va rilevato come la citata dichiarazione di \_\_\_\_\_ non sia ragionevolmente suscettibile di scalfire la fedefacenza dell'attestato di lavoro della \_\_\_\_\_, successivamente confermato dinanzi al Consiglio di Stato. Considerata l'epoca in cui è stata redatta e la relazione sussistente tra l'estensore e la stessa \_\_\_\_\_,

rispettivamente l'insorgente, essa appare tutto sommato escogitata per puri fini di causa. L'esperienza lavorativa qui considerata non può pertanto valere quale attività ai sensi dell'art. 12 lett. c LFid. 4.3. Per il resto, nemmeno l'interessato pretende che il proprio operato presso la \_\_\_\_\_ possa assurgere a pratica determinante. L'attestato di lavoro 27 marzo 2000 indica infatti che egli, come già presso la precedente datrice di lavoro, vi svolge attività fiduciarie nei settori della consulenza fiscale ed aziendale e dell'amministrazione societaria. L'impegno profuso in seno alla \_\_\_\_\_, società attiva nella gestione patrimoniale, non è nemmeno menzionato dall'insorgente. Egli vi ricopre tuttavia ruoli di prim'ordine sin dalla sua costituzione, avvenuta il 17 marzo 2000, quale amministratore delegato prima e vice-presidente ora. A prescindere dal fatto che l'interessato, in virtù dell'obbligo di diligenza che gli incombe, avrebbe quantomeno dovuto invocare la propria posizione in questo contesto, qualora avesse voluto trarne un qualche diritto, la questione a sapere se tale impegno sia qualificabile quale attività nel ramo finanziario giusta l'art. 12 lett. c LFid, non è comunque d'attualità. In effetti, tale attività, al pari del periodo di pratica di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LFid, deve essere esercitata in posizione subordinata, sotto la sorveglianza e la responsabilità di un professionista autorizzato, garante verso la clientela della competenza e dell'affidabilità richieste dalla legge, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 4 LFid. L'ammissione del contrario comporterebbe un'insostenibile disparità di trattamento tra coloro che, privi d'esperienza diretta, potrebbero esercitare quali fiduciari indipendenti per due anni senza alcuna autorizzazione e gli operatori del settore che, trascorso tale periodo, benché più esperti, sarebbero astretti al regime autorizzativo. Ora, nel concreto caso, il Governo ha accertato che, all'epoca della propria decisione, presso la \_\_\_\_\_ non operava alcun fiduciario finanziario autorizzato. Di conseguenza, l'insorgente non può aver maturato un'esperienza pratica qualificante di due anni. La situazione potrebbe per contro essere mutata dopo il conseguimento dell'autorizzazione da parte di \_\_\_\_\_, il 30 gennaio 2002. Il relativo periodo di pratica verrebbe comunque a scadere fra poco meno di due anni. 5. Sulla scorta di quanto precede, il gravame, infondato, deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost.; 1, 7, 8, 8a, 12, 13, LFid; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.--, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario